

Ricorso proposto il 18 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica**(Causa C-584/14)**

(2015/C 081/09)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Loma-Osorio Larena)*Convenuta:* Repubblica ellenica**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 10 settembre 2009 nella causa C-286/08, Commissione/Repubblica ellenica, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
- condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione una penalità indicata nell'importo di EUR 72 864,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-286/08 a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno dell'esecuzione della sentenza nella causa C-286/08;
- condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 8 096,00 a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-286/08 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-286/08, qualora essa si verificasse ad una data anteriore.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Nella sentenza pronunciata il 10 settembre 2009, causa C-286/08, Commissione/Repubblica ellenica, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«1) La Repubblica ellenica,

- non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un piano per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai requisiti della normativa comunitaria applicabile, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, caratterizzata dall'utilizzo dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE ⁽¹⁾, relativa ai rifiuti nonché degli artt. 3, n. 1, 6 9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE ⁽²⁾, relativa alle discariche di rifiuti,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, in primo luogo, degli artt. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE ⁽³⁾, relativa ai rifiuti pericolosi, in combinato disposto con gli artt. 5, nn. 1 e 2 nonché 7, n. 1, della direttiva 2006/12, in secondo luogo, dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689, in combinato disposto con gli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12, nonché, in terzo luogo, degli artt. 3, n. 1, 6 9, 13 e 14 della direttiva 1999/31.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».

2. La Commissione ha avviato un procedimento contro la Repubblica ellenica con riguardo all'esecuzione della summenzionata sentenza della Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE. Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica ellenica e, in particolare, in base ai dati relativi al 2009, presentati alla Commissione nella risposta del 16 maggio 2011, risulta che la produzione complessiva di rifiuti pericolosi per il 2011 è pari a 184 863,50 tonnellate, che i rifiuti storici sono dell'ordine di 323 452,40 tonnellate e che le esportazioni sono pari a 5 147,40 tonnellate. Da quanto sopra risulta che non è stata data esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C- 286/08, più di sette anni dopo la sua pronuncia.

3. La Commissione, pertanto, propone ricorso dinanzi alla Corte, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, che prevede che, qualora la Commissione proponga un ricorso dinanzi alla Corte in quanto uno Stato membro non ha adottato i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta entro il termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima precisa l'importo della penalità o/e della somma forfettaria che, a suo parere, lo Stato membro deve versare e che la Commissione considera adeguato alle circostanze. La decisione finale circa l'imposizione delle sanzioni previste dall'articolo 260 TFUE è adottata dalla Corte, nell'esercizio della sua competenza estesa anche al merito.
4. La Commissione, applicando i criteri posti nella sua comunicazione del 13/12/2005 (nel testo aggiornato del 17/09/2014) relativa all'applicazione dell'articolo 260 TFUE, chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 10 settembre 2009 nella causa C-286/08, Commissione/Repubblica ellenica, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE, di condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione una penalità indicata nell'importo di EUR 72 864,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-286/08 a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno dell'esecuzione della sentenza nella causa C-286/08, di condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 8 096,00 a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-286/08 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-286/08, qualora essa si verificasse ad una data anteriore, e di condannare la Repubblica ellenica alle spese del giudizio.

⁽¹⁾ GU L 14, pag. 9-21.

⁽²⁾ GU L 182, pag. 1-19.

⁽³⁾ GU L 377, pag. 20-27.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales),
Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 19 dicembre 2014 — European
Federation for Cosmetic Ingredients v Secretary of State for Business, Innovation and Skills**

(Causa C-592/14)

(2015/C 081/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: European Federation for Cosmetic Ingredients

Convenuti: Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

Intervenienti: British Union for the Abolition of Vivisection, European Coalition to End Animal Experiments

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che vieta l'immissione sul mercato comunitario dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale, nel caso in cui detta sperimentazione sia stata effettuata al di fuori dell'Unione europea allo scopo di soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi, al fine di commercializzare in tali paesi prodotti cosmetici contenenti detti ingredienti.
- 2) Se la risposta alla prima questione dipenda:
 - a) dal fatto che la valutazione della sicurezza svolta a norma dell'articolo 10 del regolamento in parola per dimostrare la sicurezza del prodotto cosmetico per la salute umana prima di renderlo disponibile sul mercato comunitario comporti l'uso di dati risultanti dalla sperimentazione animale effettuata al di fuori dell'Unione europea;